

ADEMPIMENTI

Dal 1° ottobre nuovo sistema unionale per la gestione delle ITV e AEO

di Clara Pollet, Simone Dimitri

Dal 1° ottobre 2019 sarà disponibile il nuovo sistema unionale per la gestione **delle Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** e delle autorizzazioni **Operatore Economico Autorizzato (AEO)** messo a disposizione dai servizi tecnici della Commissione Europea, nel rispetto del programma stabilito nella Decisione di esecuzione (UE) 2016/578 dell'11 aprile 2016.

Sulla base delle disposizioni dell'[articolo 6, paragrafo 1, del Regolamento \(UE\) n. 952/2013 – CDU](#), dalla suddetta data viene introdotto il **formulario elettronico** per le domande e le decisioni degli operatori economici, fornendo agli operatori commerciali **un'interfaccia armonizzata a livello UE per presentare la domanda di ITV e AEO**, accedendo al *Trader Portal* tramite il seguente link <https://customs.ec.europa.eu/gtp/>.

Il citato **articolo 6** del CDU – **Codice Doganale d'Unione** – rubricato alla voce “**Mezzi di scambio e archiviazione di informazioni e requisiti comuni in materia di dati**”, prevede quanto segue: “*tutti gli scambi di informazioni, quali dichiarazioni, richieste o decisioni, tra autorità doganali nonché tra operatori economici ed autorità doganali, e l'archiviazione di tali informazioni richiesti dalla normativa doganale sono effettuati mediante procedimenti informatici*”.

Si ricorda che, le **Informazioni Tariffarie Vincolanti (ITV)** sono delle decisioni amministrative di rilievo unionale sull'applicazione della normativa doganale, per mezzo delle quali, **su richiesta degli operatori economici interessati, le autorità doganali degli Stati membri attribuiscono la classificazione doganale ad una determinata merce** con l'assegnazione del relativo codice di Nomenclatura Combinata (NC) o *Taric*.

Le ITV sono disciplinate dal [Regolamento UE n. 952/2013 \(CDU\)](#), dal [Regolamento delegato UE n. 2446/2015 \(RD\)](#), dal [Regolamento delegato transitorio UE n. 341/2016 \(RDT\)](#) e dal [Regolamento di esecuzione UE n. 2447/2015 \(RE\)](#).

Le ITV **possono essere richieste da un operatore commerciale** (o da un suo rappresentante) all'autorità doganale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito (o in cui dette informazioni devono essere utilizzate). Allo stesso modo, **anche un operatore economico stabilito al di fuori del territorio della UE** può richiedere una ITV all'autorità doganale di un Paese membro, purché abbia ottenuto il codice EORI in detto Stato.

Il programma europeo **Operatore Economico Autorizzato** (AEO - *Authorized Economic Operator*) è invece rivolto agli operatori economici che effettuano operazioni coperte dalla normativa doganale che rispettano le **condizioni** e i **criteri definiti dalla legislazione doganale dell'Unione Europea**.

Per ottenere il riconoscimento dello **status di AEO** è necessario richiedere all'Ufficio delle dogane competente **l'attivazione di una specifica azione di audit** che terrà anche conto delle eventuali informazioni preesistenti (autorizzazioni rilasciate per le procedure semplificate/domiciliate, *audit* doganali) nonché di altri elementi, quali certificazioni ottenute dal richiedente, conclusioni di esperti nei settori pertinenti, possesso di certificazioni riconosciute a livello internazionale, esibite dalla parte; tale documentazione può **facilitare il processo di autorizzazione AEO**.

Possono ottenere lo *status* di AEO **tutti gli operatori economici**, ed i loro partner commerciali, che intervengono nella **catena di approvvigionamento internazionale** (fabbricanti, esportatori, speditori/imprese di spedizione, depositari, agenti doganali, vettori, importatori) che, nel corso delle loro attività commerciali, prendono parte ad attività disciplinate dalla regolamentazione doganale qualificandosi positivamente rispetto agli altri operatori, in quanto **ritenuti affidabili e sicuri nella catena di approvvigionamento**.

Il Codice Doganale dell'Unione prevede che tale *status* sia attestato, non più con una certificazione ma con **due tipi di autorizzazione: AEO/semplicificazioni doganali (AEOC) e AEO/sicurezza (AEOS)**. I due tipi di autorizzazione **sono cumulabili**, ossia possono essere detenuti contemporaneamente garantendo i benefici connessi con entrambe le autorizzazioni.

Riepilogando, per la presentazione delle descritte istanze **non andranno più utilizzati i modelli di istanza e di decisione cartacei** finora impiegati. **Tutte le fasi procedurali di rilascio dell'ITV e dell'AEO** (accettazione/diniego della domanda, eventuale richiesta informazioni, rilascio decisione ITV o AEO, revoca/annullamento, diritto di essere ascoltati, periodo di uso esteso ITV), nonché le fasi di gestione di tali decisioni (modifica elementi identificativi, sospensione e revoca) **si svolgeranno solo per mezzo del Trader Portal**.

A partire dal mese di ottobre 2019 **le istanze di ITV e AEO che perverranno attraverso canali diversi non saranno più accettate**.

Eventuali **campioni necessari al rilascio delle ITV** dovranno essere inviati all'Ufficio tariffa e classificazione, facendo riferimento al numero di registrazione della domanda generato dal sistema. Si ricorda, infine, che per quanto riguarda le **autorizzazioni AEO** resta fermo l'obbligo di presentare in allegato all'istanza il **questionario di autovalutazione** debitamente compilato.

Seminario di specializzazione

IVA INTERNAZIONALE 2020 NOVITÀ NORMATIVE E CASISTICA PRATICA

[Scopri le sedi in programmazione >](#)